

48844-22



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Angelo Costanzo - Presidente -
Anna Criscuolo
Gaetano De Amicis - Relatore -
Benedetto Paternò Raddusa
Paolo Di Geronimo

Sent. n. 1653
U.P.-10/11/2022
R.G.N. 27054/22

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata il (omissis)

avverso la sentenza del 17/12/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze;

visti gli atti e la sentenza impugnata;

esaminati i motivi del ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A), estinto per prescrizione, con la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze per la rideterminazione della pena in ordine al reato contestato al capo B);

lette le conclusioni del difensore, Avv. (omissis) , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 dicembre 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pistoia in data 26 novembre 2019, che dichiarava (omissis) responsabile dei reati di cui agli artt. 368 (capo A) e 81, secondo comma, 595, terzo comma, cod. pen. (capo B), condannandola, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile (omissis), per avere, con denuncia presentata ai Carabinieri in data 18 marzo 2014, falsamente incolpato quest'ultimo, pediatra di base, del reato di omissione di soccorso per non aver visitato in sede domiciliare la figlia minore, affetta da stato febbrile, riferendo inoltre i fatti già oggetto di denuncia in un'intervista pubblicata, anche *on line*, sul quotidiano (omissis) in data (omissis).

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia, sotto il profilo dell'accertamento della sicura consapevolezza dell'innocenza della persona accusata, attribuendo erroneamente rilievo a condotte successive alla presentazione della denuncia, senza tener conto delle deduzioni dalla difesa formulate riguardo alla buona fede in cui versava l'imputata, a causa dei gravi problemi di salute che aveva avuto da bambina e del particolare coinvolgimento emotivo dovuto alla preoccupazione e allo stato di ansia per la salute della figlia.

2.1. Con un secondo motivo si lamentano analoghi vizi per non avere la sentenza impugnata tenuto conto delle doglianze dalla difesa dedotte in sede di appello riguardo alla configurabilità del delitto di diffamazione, in assenza di prova certa sulla diretta riferibilità all'imputata dei commenti riportati sul "blog" della testata giornalistica *on line* de (omissis).

2.2. Si eccepisce, infine, l'intervenuta estinzione per prescrizione di entrambi i reati contestati.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 ottobre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A), estinto per prescrizione, con la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze per la rideterminazione della pena in ordine al reato contestato al capo B).

4. Il difensore dell'imputata, Avv. (omissis) , ha trasmesso in data 28 ottobre 2022 le sue conclusioni alla Cancelleria di questa Suprema Corte, insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le su indicate ragioni di doglianza genericamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa, o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, omettendo di esaminare criticamente, sulla base di una puntuale analisi logico-argomentativa, gli articolati passaggi attraverso cui linearmente si snodano le sequenze motivazionali della decisione impugnata.

2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme vagliate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente esaminato e confutato le, qui reiterate, obiezioni difensive, illustrando le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità per il delitto di calunnia sulla base dei dirimenti rilievi qui di seguito indicati: a) il contenuto della denuncia, presentata a distanza di oltre due mesi dal fatto, richiamava puntualmente le disposizioni dell'accordo collettivo nazionale sulle attività e i compiti dei medici; b) tale accordo, ben conosciuto dall'imputata, collegava l'eventuale svolgimento di una visita domiciliare alla valutazione del medico e la situazione di non trasportabilità del paziente, in caso di stato febbrile, alla coesistenza di altre gravi patologie; c) nella denuncia si ometteva di rappresentare sia la circostanza che il dott. (omissis) non era il medico di libera scelta per l'assistenza sanitaria da prestare alla minore (iscritta presso un altro pediatra), sia i dati obiettivi sui quali si fondava la personale valutazione di non trasportabilità della minore da parte della denunciante; d) l'imputata era stata resa edotta dallo stesso dr. (omissis), nel corso di una precedente visita, del fatto che la valutazione di trasportabilità veniva effettuata unicamente a cura del sanitario e non rimessa al genitore che richiedeva la visita domiciliare per la minore; e) l'imputata, che nel corso degli anni risultava aver cambiato più volte l'iscrizione del pediatra presso l'A.S.L., era a conoscenza sia delle procedure necessarie per la scelta del medico di base, sia della differenza tra la figura di un libero professionista e quella di un medico di libera scelta; f) sebbene in denuncia avesse fatto riferimento alla

circostanza che la minore si trovava a casa con febbre molto alta, nel corso del suo esame la stessa imputata affermava che, di mattina, al momento della comunicazione telefonica intercorsa con il dott. (omissis), la temperatura corporea oscillava fra i 37,5 e i 38 gradi, né ella era stata in grado di spiegare la ragione per cui non aveva inteso rivolgersi alla guardia medica, se veramente avesse ritenuto grave lo stato di salute della minore; g) la stessa imputata, inoltre, pur riconoscendo che le condizioni di salute in cui versava la figlia erano semplicemente di "non benessere", riteneva che i medici per loro missione dovessero svolgere visite domiciliari; h) su richiesta dell'imputata, successivamente rivoltasi ad un medico libero professionista con studio nei pressi della sua abitazione, fu effettuata a pagamento una visita a domicilio della minore, al cui esito il medico le prescrisse dei farmaci, senza riscontrare la presenza di un quadro clinico particolarmente grave.

Coerenti con il su esposto compendio probatorio, le cui risultanze non vengono dalla ricorrente criticamente esaminate sulla base di un adeguato confronto argomentativo, devono pertanto ritenersi le conclusioni cui sono pervenute le conformi decisioni di merito, là dove hanno escluso che, nel caso in esame, venisse in rilievo alcun errore di convincimento del soggetto attivo nei profili valutativi della condotta oggetto di denuncia.

Al riguardo, invero, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio stabilito da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di calunnia, la consapevolezza in capo al denunciante dell'innocenza della persona accusata è esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (*ex multis v. Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254; Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753*).

Presupposti fattuali, quelli ora indicati, la cui oggettiva ricorrenza la Corte distrettuale ha motivatamente escluso, esaminando nel loro insieme le circostanze e modalità dell'azione descritta nel tema d'accusa oggetto dell'imputazione di calunnia.

Dall'esame del comportamento successivamente posto in essere dall'imputata, e in particolare dal tenore delle dichiarazioni che ella rese sia in una intervista pubblicata su un quotidiano che nei commenti postati sulla sua versione informatica (ove il predetto sanitario veniva da lei stigmatizzato come incompetente, affermando, fra l'altro, che egli "andava denunciato"), la Corte distrettuale ha infatti desunto solo ulteriori elementi di conferma del motivato

apprezzamento di merito già svolto con riguardo alle ragioni addotte a sostegno della ritenuta configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia.

3. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento al reato di diffamazione aggravata di cui al capo B), avendo la sentenza impugnata congruamente illustrato, con valutazioni in punto di fatto non suscettibili di riesame sede di legittimità, le ragioni per cui le dichiarazioni dal contenuto diffamatorio pubblicate sul sito informatico del predetto quotidiano (ove la persona offesa veniva accusata di incompetenza e di omissione di soccorso) dovevano ritenersi direttamente riferibili all'imputata, sia in quanto provenienti da un utente individuato proprio con il suo nominativo, sia in quanto l'interlocutore vi si definiva come "la mamma protagonista dell'articolo".

4. Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione oggetto del terzo motivo di ricorso, che non considera il fatto che al termine prescrizione massimo di anni sette e mesi sei – rispettivamente decorrente a far data dal 18 marzo 2014 (per il reato di cui al capo A) e dall'8 agosto 2014 (per il reato di cui al capo B) – deve aggiungersi non solo la sospensione del corso della prescrizione a causa dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" per il periodo di sessantaquattro giorni nello spazio temporale ricompreso fra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, ma anche l'ulteriore periodo di otto mesi e giorni venti di sospensione maturata nel giudizio di primo grado (dall'udienza del 21 marzo 2017 a quella del 12 dicembre 2017) per l'adesione del difensore alla proclamata astensione dalle udienze penali, sì da spostare la consumazione del termine prescrizione per entrambi i reati ben oltre la data della pronuncia della sentenza di appello emessa il 17 dicembre 2021.

Giova richiamare, al riguardo, l'insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), secondo cui la inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (nella specie, la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).


5. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 novembre 2022

Il Consigliere estensore
Gaetano De Amicis



Il Presidente
Angelo Costanzo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 22 DIC 2022



RICERCATARIO
ppina Cirimele